

- Pag. 1** **Aiuto al suicidio: questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 codice penale**
- Pag.3** **Liceità dell'uso dei simboli religiosi nelle campagne pubblicitarie: sentenza della Corte EDU**
- Pag.4** **“Prime indicazioni operative” relative alla legge sulle DAT: circolare del Ministero dell'interno**
- Pag.6** **Diritti fondamentali nell'UE: risoluzione del Parlamento europeo**
- Pag.18** **Terzo settore: istituita una cabina di regia**

SOMMARIO

Q_LNOTE E COMMENTI

- Aiuto al suicidio dopo la legge sulle DAT: questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 codice penale* pag. 1
CEDU: l'uso dei simboli religiosi nelle campagne pubblicitarie può essere lecito pag. 3

Q_LSINTESI

BIOETICA

- “Prime indicazioni operative” relative alla legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento: circolare del Ministero dell'interno* pag. 4
Non è consentita la revoca del consenso alla fecondazione eterologa dopo che l'embrione è stato impiantato: Corte cass. n. 30294/2017 pag. 5

DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

- Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016: risoluzione del Parlamento europeo* pag. 6

EDUCAZIONE E CULTURA

- TAR Milano: la refezione scolastica non riguarda il diritto all'istruzione ma è un servizio meramente strumentale* pag. 8
TAR Bolzano: il diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche all'interno di una struttura educativa pubblica non è assoluto pag. 9

FAMIGLIA

- Validità della scelta del regime patrimoniale fra coniugi anche se non annotata nell'atto di matrimonio* pag. 9
Il diritto del figlio a conoscere l'identità della madre biologica anonima sussiste dopo la morte di quest'ultima: Corte cass. n. 3004/2018 pag. 10

FISCO ED ENTI ECCLESIASTICI

Sgravi contributivi, Istituti scolastici religiosi e fine di lucro pag. 10

GIUSTIZIA

La riforma dell'ordinamento penitenziario pag. 12

MIGRAZIONI

Protezione umanitaria: la migliore condizione di vita in Italia non è sufficiente allo straniero per rimanere nel Paese pag. 13

MINORI

Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo: legge del Piemonte pag. 13

POLITICA SOCIALE

Disciplina del servizio civile universale: nuovo provvedimento integrativo e correttivo delle disposizioni approvate nel 2017 pag. 14

RELIGIONE E CULTO

Quotidiano online pubblica la notizia del parroco che guarda i social durante un funerale: per la Cassazione non è diffamazione pag. 17

La mancanza dell'abilitazione all'insegnamento rende nullo il contratto stipulato con una scuola paritaria pag. 17

TERZO SETTORE

Terzo settore: istituita una cabina di regia pag. 18

UNIONI NON FONDATE SUL MATRIMONIO

La causa di non punibilità ex art. 384 c.p. si applica anche al convivente more uxorio pag. 19



Proposte di legge, leggi

fascicolo allegato



NOTE E COMMENTI

Aiuto al suicidio dopo la legge sulle DAT: questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 codice penale

La Corte d'Assise di Milano, nella causa penale a carico di Marco Cappato, imputato per il reato di cui all'art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio) per aver aiutato Fabiano Antoniani (noto come dj Fabo) a morire, accompagnandolo in Svizzera, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, e nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione.

Preliminarmente, i giudici hanno evidenziato come l'art. 580 c.p. sanzioni sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi il proposito sia quella di chi ne agevoli in qualsiasi modo l'esecuzione, prevedendo in tutti i casi la medesima pena, ossia la reclusione da cinque a dodici anni. L'interpretazione di questa disposizione "secondo il diritto vivente", risalente ad una pronuncia della Corte di Cassazione (I sez.

pen., n. 3147/1998), è nel senso che qualsiasi contributo materiale al suicidio deve considerarsi idoneo ad integrare la fattispecie incriminatrice, "senza che debba avere anche una ricaduta psicologica sul soggetto passivo alterando il suo processo deliberativo".

La Corte ha osservato che alla base delle norme sull'istigazione e aiuto al suicidio, introdotte nel 1930 con il codice Rocco, vi era la considerazione del suicidio come condotta connotata da elementi di disvalore, perché contraria ai principi fondamentali della società, "quello della sacralità/indisponibilità della vita".

Questa norma, però, deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali che hanno comportato una diversa considerazione del diritto alla vita che, sebbene non sia espressamente enunciato nel testo costituzionale, costituisce il presupposto di ogni diritto riconosciuto all'individuo. Principio cardine della Costituzione "è quello personalistico, che pone «l'uomo» e non lo Stato al centro della vita sociale e afferma «l'invioleabilità dei suoi diritti» come valore preminente".

Da questi principi deriva, secondo la Corte di Milano, la "**libertà per l'individuo di**

decidere sulla propria vita ancorché da ciò dipenda la sua morte.” Il fatto che “il diritto alla libertà non trovi un limite in funzione di considerazioni eteronome rispetto alla vita (a esempio in funzione di obblighi solidaristici),” si evince dall’assenza di divieti all’esercizio di attività per sé pericolose e dall’assenza di un obbligo di curarsi. L’obbligo di sottoporsi ad una determinata terapia può infatti intervenire solo per legge e solo al fine di evitare pericolo per gli altri. Solo entro questi limiti il diritto alla libertà individuale di decidere sulla propria vita può essere compreso.

In questo senso, hanno affermato i giudici milanesi, sembrerebbe orientata anche la giurisprudenza della Corte Edu che è giunta ad affermare il “diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà”.

Nell’ordinamento italiano il “diritto di morire” – si legge nell’ordinanza – è stato di recente riconosciuto con la legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (l. 219/2017), che “non ha introdotto solo la possibilità per ciascun individuo di disporre anticipatamente in ordine ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto, ma ha anche riconosciuto espressamente il diritto di rifiutare l’idratazione e l’alimentazione artificiale, ha vietato trattamenti terapeutici finalizzati a prolungare la vita ad ogni costo e ha riconosciuto al malato il diritto di scegliere di porre fine alla propria vita in stato di sedazione profonda nel caso di «sofferenze refrattarie alle cure».

Il riconoscimento del diritto di ciascuno di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza porta, secondo i giudice rimettenti, a ritenere sanzionabili ai

sensi dell’art. 580 c.p. **solo le condotte che “in qualsiasi modo” abbiano alterato il percorso psichico del soggetto passivo, impedendogli di addivenire in modo consapevole e ponderato a tale scelta.**

Risulta invece ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui “le condotte di partecipazione al suicidio siano state mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente. In questa ipotesi infatti la condotta dell’agente agevolatore si pone solo come strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una sua libertà”.

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte ha ritenuto che l’interpretazione “secondo il diritto vivente” dell’art. 580 c.p., considerando il suicidio come un fatto in sé riprovevole e il diritto alla vita come tutelabile a prescindere dalla volontà dell’individuo, contrasta con gli artt. 2, 13, I comma e 117 Cost., “in forza dei quali il diritto a porre fine alla propria esistenza costituisce una libertà della persona, facendo quindi ritenere non lesiva di tale bene la condotta di partecipazione al suicidio che però non pregiudichi la decisione di chi eserciti questa libertà”. Pertanto la sanzione indiscriminata di tutte le condotte di aiuto al suicidio e la previsione della stessa pena prevista per le condotte di istigazione, risulta in violazione degli artt. 3, 13, II comma, 25, II comma, e 27, III comma Cost., che individuano la “ragionevolezza” della pena in funzione della offensività del fatto.

(Corte d’Assise di Milano, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 14 febbraio 2018)

CEDU: l'uso dei simboli religiosi nelle campagne pubblicitarie può essere lecito

Con sentenza resa il 30 gennaio 2018 (caso 69317/14) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accolto il ricorso di una società di abbigliamento lituana che – realizzata una campagna pubblicitaria utilizzando immagini riferibili a Gesù e Maria, con i claim “Gesù, che pantaloni!” o “Maria, che vestito!” – aveva ricevuto una sanzione dall'istituto di autoregolamentazione pubblicitaria nazionale, poi confermata dalle competenti corti giurisdizionali.

La CEDU invece ha statuito che la campagna non è “*gratuitamente offensiva né profana*” e che per poter limitare legittimamente la libertà di espressione nei Paesi democratici le Corti nazionali devono motivare in maniera approfondita in che modo il riferimento a simboli religiosi sarebbe offensivo, non essendo sufficiente il mero uso per finalità non religiose: “*freedom of expression also extends to ideas which offend, shock or disturb [...]. In a pluralist democratic society those who choose to exercise the freedom to manifest their religion cannot reasonably expect to be exempt from all criticism. They must tolerate and accept the denial by others of their religious beliefs and even the propagation by others of doctrines hostile to their faith*”.

In sostanza i giudici hanno ritenuto che “la **libertà di espressione** costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni di base per il suo progresso e per l'autorealizzazione individuale di ciascuna persona” e che “si estende a idee che scioccano, offendono o disturbano”. Inoltre, la Corte di Strasburgo ha rilevato che le autorità lituane hanno ritenuto le pubblicità contrarie alla morale pubblica perché non hanno “raggiunto un giusto equilibrio tra la protezione della morale pubblica e i diritti delle persone religiose da una parte, il diritto alla libertà d'espressione dell'azienda dall'altra”.

Si legge poi nella sentenza, che le autorità locali “dimostrano che hanno dato priorità totale a proteggere i sentimenti delle persone

religiose, senza prendere in considerazione in modo adeguato il diritto alla libertà d'espressione della compagnia”. Dunque, le pubblicità contestate “non sembrano essere gratuitamente offensive o profane” e “non incitano all'odio”.

Secondo la Corte il principio della libertà di espressione deve essere applicato e rispettato anche in ambito pubblicitario; pertanto, è stata condannata la Lituania a rimborsare alla società ricorrente la multa pagata dall'azienda ed ogni ulteriore ed eventuale danno pecuniario dalla stessa subito per l'inibizione della pubblicità.

Voci critiche alla sentenza

Sono risultate quasi immediate le critiche alla notizia della decisione di Strasburgo.

Con la sua pronuncia relativa all'utilizzabilità dei simboli religiosi nella pubblicità la Corte, “ha tradito il principio di laicità che si fonda sul rispetto della libertà religiosa”, spiega padre Francesco Occhetta, gesuita, scrittore della “**Civiltà Cattolica**”. Se si tutela “il diritto di espressione si dovrebbe tutelare anche il diritto a non vedere umiliato il proprio sentimento religioso”. “È un gioco di pesi e contrappesi, non si può elevare un principio per distruggerne un altro”, sottolinea.

“Invece di tutelare il sentimento religioso di interi popoli autorizzano il diritto di offendere miliardi di credenti” dichiarano alcuni esponenti politici italiani, seguiti dal Ministro della salute per il quale la sentenza della Cedu, “che consente di utilizzare l'immagine di Gesù e Maria per fare pubblicità è offensiva e lesiva del diritto fondamentale a tutela della libertà religiosa”. Non è accettabile, afferma ancora, “che si possa speculare sulla fede di centinaia di milioni di persone ed è oltraggioso, non solo per la religione cristiana, ma anche per le altre confessioni religiose”.

(Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 30/1/2018 (caso 69317/14)

ITALIA

“Prime indicazioni operative” relative alla legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento: circolare del Ministero dell’interno

Il Ministero dell’Interno con circolare n.1/2018 ha fornito alcuni chiarimenti, concernenti gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”*).

Preliminarmente, nella circolare si afferma che questa legge, entrata in vigore il 31 gennaio scorso, “mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge – *nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.*” In tale contesto, l’art. 4 prevede che “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle

conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”, indicando inoltre una persona di sua fiducia, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge (comma 4).

Con riguardo a queste disposizioni sono emersi alcuni “dubbi interpretativi” che la circolare intende chiarire.

In primo luogo, l'ufficio dello stato civile può ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal **disponente residente nel Comune**, recanti la sua firma autografa. Inoltre, l'ufficiale non partecipa alla redazione delle DAT e non fornisce informazioni o avvisi sul loro contenuto ma si deve limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità e alla residenza del consegnante.

All'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente una ricevuta, da cui risultino i dati anagrafici dello stesso, la data, la firma e il timbro dell'ufficio. Infine, poiché la legge non prevede l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile, l'ufficio, ricevuta la DAT, registra "un ordinato elenco cronologico delle

dichiarazioni presentate" e assicura la loro adeguata conservazione nel rispetto dei principi di riservatezza.

Per quanto riguarda le indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si attende l'emanazione del decreto del Ministro della Salute, previsto dall'art. 1, comma 419 della legge di Bilancio 2018.

Entro il prossimo 10 luglio gli uffici dell'anagrafe dovranno riferire sul numero delle DAT ricevute fino al 30 giugno 2018, con successivi aggiornamenti trimestrali.

(Ministero dell'Interno, circolare n. 1/2018 dell'8 febbraio 2018)

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Non è consentita la revoca del consenso alla fecondazione eterologa dopo che l'embrione è stato impiantato: Corte cass. n. 30294/2017

La Corte di cassazione con ordinanza n. 30294 del 2017 ha affermato che il marito non può revocare il consenso prestato alla fecondazione eterologa dopo che l'embrione è stato impiantato. La Corte ha richiamato le conclusioni cui era pervenuta la Corte Costituzionale, secondo cui "consentire la revoca del consenso anche in momento successivo alla fecondazione dell'ovulo non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Consulta" (tra le altre Corte cost. 151/2009 e 229/2015) e che

l'attribuzione dell'azione di disconoscimento al marito, "anche quando abbia prestato assenso alla fecondazione eterologa priverebbe il nato di una delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo ed assistenziale, stante l'impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell'impiego di seme di provenienza ignota"

(Corte di cassazione, sez. VI civ., ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30294)

EUROPA

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016: risoluzione del Parlamento europeo

Lo scorso 1 marzo il Parlamento europeo ha approvato la **risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016**, nella quale viene annualmente esaminato lo stato di attuazione dei diritti fondamentali nell'ambito dell'Unione.

Il testo muove dalla considerazione che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori comuni a tutti gli Stati membri, che devono essere rispettati e promossi attivamente dall'UE e da ogni singolo Stato membro in tutte le politiche. Il rispetto dello stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti fondamentali e gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di salvaguardare i diritti umani di tutti i cittadini attraverso l'attuazione e l'applicazione dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia.

In particolare il PE condanna ogni forma di **discriminazione** basata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, **la religione o il credo**, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, **l'orientamento sessuale** o qualsiasi altra forma di intolleranza o xenofobia. Riconosce che la **laicità, intesa come netta separazione fra Chiesa e Stato, e la neutralità dello Stato sono essenziali per tutelare la libertà di religione o di credo**, garantire la parità di trattamento per tutte le

religioni e le forme di credo e contrastare la discriminazione fondata sulla religione o il credo.

Condanna i casi di discriminazione, segregazione, incitamento all'odio, reati generati dall'odio ed esclusione sociale di cui sono vittime i rom e la discriminazione continua contro i rom nell'accesso all'alloggio, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e al mercato del lavoro. Tutti i cittadini europei dovrebbero ricevere lo stesso livello di assistenza e protezione indipendentemente dalla loro origine etnica. In questo ambito, il PE sottolinea l'importanza di perseguire politiche egualitarie che consentano a tutte le minoranze etniche, culturali e religiose di godere dei loro diritti fondamentali in modo incontrastato. Incoraggia a includere nei programmi scolastici la **formazione ai valori della tolleranza**, onde fornire ai minori gli strumenti per individuare tutte le forme di discriminazione, siano esse rivolte contro i musulmani, gli ebrei, gli africani, i rom, la comunità LGBTI o qualsiasi altra minoranza e invita la Commissione a condividere le migliori prassi degli Stati membri per affrontare gli stereotipi di genere nelle scuole.

Per quanto riguarda le **persone LGBTI**, il PE esprime rammarico per il fatto che esse siano vittime di bullismo e molestie e subiscano discriminazioni in diversi ambiti della loro vita e condanna ogni forma di discriminazione nei loro confronti. Incoraggia gli Stati membri ad adottare leggi e politiche per contrastare l'omofobia e la transfobia (62) ed esorta la Commissione a vigilare affinché la legislazione dell'UE in materia di diritti LGBTI sia recepita e attuata correttamente. Inoltre, invita gli Stati

membri che si sono dotati di una legislazione relativa alle unioni e/o al matrimonio tra persone dello stesso sesso a riconoscere le norme adottate da altri Stati membri. Esprime apprezzamento per il fatto che sempre più Stati membri abbiano introdotto o adeguato le loro norme sulla coabitazione, sulle unioni civili e sul matrimonio per combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale subite dalle coppie di persone dello stesso sesso e dai loro figli e invita gli altri Stati membri a introdurre norme analoghe. Viene rivolto alla Commissione l'invito a presentare una proposta per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi il riconoscimento giuridico del genere, i matrimoni e le unioni registrate, al fine di ridurre gli ostacoli di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione (64).

Esprime rammarico per il fatto che nella maggior parte degli Stati membri le persone transgender siano ancora considerate come affette da disturbi mentali e invita tali paesi a rivedere i rispettivi cataloghi nazionali di sanità mentale e che ancora oggi diversi Stati membri impongano obblighi alle persone transgender, quali gli interventi medici per ottenere il riconoscimento del nuovo genere e la sterilizzazione forzata come prerequisito della riattribuzione del genere. Tali imposizioni costituiscono violazioni dei diritti umani. Invita, quindi, la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri sui migliori modelli di riconoscimento giuridico del genere in Europa e gli Stati membri a riconoscere il cambiamento di genere e a fornire accesso a procedure di riconoscimento giuridico del genere rapide, accessibili e trasparenti, senza requisiti medici quali interventi chirurgici, sterilizzazione o consenso psichiatrico.

Chiede con urgenza che l'UE e gli Stati membri combattano ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e perseguano i responsabili di tali atti. Si compiace che tutti gli Stati membri abbiano firmato la convenzione di Istanbul e che l'Unione europea l'abbia firmata e invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione.

Si riconosce che la **salute sessuale e riproduttiva** delle donne è connessa a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita,

il diritto a non subire torture, il diritto alla salute, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione.

Esorta urgentemente le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a unire i loro sforzi per combattere le violazioni dei diritti dei minori online e chiede nuovamente agli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto di recepire e attuare correttamente la direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In materia di **migrazione e integrazione** il PE ricorda anzitutto che i richiedenti asilo e i migranti continuano a perdere la vita e sono esposti a molteplici pericoli nel tentativo di attraversare in modo irregolare le frontiere esterne dell'UE; al riguardo, si invita l'UE e i suoi Stati membri a porre la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo al centro delle politiche dell'UE in materia di migrazione, ad attuare interamente il pacchetto sull'asilo comune europeo adottato e la legislazione comune in materia di migrazione, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili quali i minori.

Una ferma condanna concerne l'aumento della tratta di esseri umani, "i cui autori, compresi funzionari e attori governativi, dovrebbero risponderne ed essere assicurati alla giustizia".

Secondo il PE "il modo migliore per tutelare i diritti dei cittadini che non possono entrare legalmente in Europa sia quello di affrontare le cause profonde dei flussi migratori, trovare soluzioni sostenibili per quanto concerne i conflitti e sviluppare la cooperazione e i partenariati"; "... la politica di rimpatrio dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali dei migranti, compreso il diritto al non respingimento".

Per il Parlamento l'UE dovrebbe promuovere una politica di accoglienza e integrazione in tutti gli Stati membri. E' "inaccettabile che alcuni Stati membri sostengano che il fenomeno della migrazione non sia una loro preoccupazione"; a questo riguardo, il PE accoglie "con favore l'avvio della rete europea sull'integrazione e raccomanda di aumentare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri in materia di integrazione".

Altro tema di rilievo affrontato dal testo concerne i **bambini** e le loro esigenze specifiche, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento della lingua, le misure per

fornire loro assistenza sanitaria, buone condizioni di vita e l'opportunità di essere ricongiunti con le proprie famiglie, la necessità di garantire la fornitura di risorse educative sul dialogo interculturale alla popolazione in generale. In questo quadro, il PE invita gli Stati membri a rafforzare i loro servizi di protezione dei minori, ivi compresi quelli per i minori richiedenti asilo, rifugiati e migranti ed esorta la Commissione a presentare un concetto coerente di sistemi di tutela per proteggere l'interesse superiore dei minori non accompagnati.

Altra necessità individuata dal Parlamento riguarda l'aspetto dell'integrazione, che deve avvenire nel modo più efficace possibile nella società europea, soprattutto per "le persone di vari **contesti religiosi**, comprese quelle che

vivono da tempo nell'Unione europea"; a questo è legata la preoccupazione per l'allarmante aumento delle manifestazioni di istigazione e incitamento all'odio e delle notizie false, con la condanna degli "episodi relativi ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti delle persone per le loro disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, che si verificano quotidianamente nell'UE".

Il PE ricorda che per combattere questi fenomeni "sono necessarie l'istruzione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica".

(Parlamento europeo, risoluzione P8_TA-PROV(2018)0056, approvata il 1° marzo 2018)

EDUCAZIONE
E
CULTURA

GIURISPRUDENZA

ITALIA

TAR Milano: la refezione scolastica non riguarda il diritto all'istruzione ma è un servizio meramente strumentale

Con sentenza n. 556 del 27 febbraio 2018 il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ha rigettato il ricorso contro il comune di Corsico, responsabile della non ammissione al servizio mensa delle scuole comunali di figli dei genitori morosi, che non avevano versato il contributo per quel servizio. Al riguardo, mediante una delibera l'amministrazione comunale di Corsico aveva deciso di estromettere dal servizio mensa i bambini "appartenenti a nuclei familiari che presentino morosità", ad eccezione dei casi "di comprovata e documentata condizione di gravità socio-economica della famiglia". A supporto della delibera il mancato incasso di 1 milione e 227mila euro.

Il ricorso è stato considerato dai giudici del Tar "inammissibile" perché depositato da soggetti, in questo caso cittadini del Comune, un'associazione e alcuni genitori (ma non quelli morosi), non titolati a farlo: anzitutto perché i ricorrenti non versano "in situazione di morosità nei confronti dell'Amministrazione"; inoltre perché manca loro la legittimazione per ricorrere nonostante la lamentata violazione del "diritto all'istruzione anche dei loro figli nella misura in cui non consumerebbero il pasto con i figli dei morosi".

I giudici amministrativi hanno poi puntualizzato che l'ente locale in questione non ha alcun obbligo di istituire ed organizzare il servizio di mensa scolastica; nel caso in cui decida di farlo può decidere "la misura percentuale

finanziabile con risorse comunali e quella da coprire mediante contribuzione degli utenti”.

Per il Tar, in sostanza, il servizio di refezione scolastica non rientra nel “diritto all’istruzione”, ma risulta solo “strumentale all’attività

scolastica”, a domanda individuale e che ben potrebbe non essere istituito.

(Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Milano, sentenza n. 556 del 27/2/18)

TAR Bolzano: il diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche all'interno di una struttura educativa pubblica non è assoluto

Con sentenza n. 35/2018 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano, ha stabilito che la richiesta in ordine all'erogazione di pasti vegani ad una minore all'interno di una mensa scolastica, in un istituto d'istruzione pubblico, benché legittima in sede di riconoscimento del diritto di consumare alimenti confacenti alle proprie convinzioni etico-religiose, non ha valore assoluto, atteso il necessario contemperamento dello stesso con i principi di economicità dell'azione amministrativa e della normativa di settore vigente *ratione temporis*, oltre che l'esistenza di un'offerta di per sé già

variegata, previa valutazione della carenza di lesività del diritto alla salute dei richiedenti.

In conclusione, “il Collegio ritiene che il riconoscimento del diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche all'interno di una struttura educativa pubblica non è assoluto e incontra limiti sia esterni, posti dall'esistenza di diritti costituzionali di pari rango, che interni, connaturati all'assetto organizzativo dell'amministrazione e dal sistema di erogazione del servizio in questione”.

(Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano, sentenza n. 35 del 31/1/18)

FAMIGLIA

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Validità della scelta del regime patrimoniale fra coniugi anche se non annotata nell'atto di matrimonio

La Corte di cassazione con sentenza n. 22594 del 2017 ha affermato che la scelta di regime di separazione, espressa in forma scritta, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto cattolico officiante, ancorché non annotata nell'atto di matrimonio trascritto

nei registri dello stato civile, nei rapporti interni tra i coniugi mantiene la sua validità.

(Corte di cassazione, I sez. civ., sentenza n. 22594 del 27 settembre 2017)

Il diritto del figlio a conoscere l'identità della madre biologica anonima sussiste dopo la morte di quest'ultima: Corte Cass. n. 3004/2018

La Corte di cassazione con ordinanza del 7 febbraio scorso è intervenuta sulla questione del riconoscimento del diritto del figlio, dopo la morte della madre che aveva partorito in anonimato, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa. In particolare la Corte ha affermato che non si può considerare operativo, oltre il limite della vita della madre anonima, il termine, previsto dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, di cento anni dalla formazione del documento per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre.

Una diversa soluzione “determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013), nonché l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta (Cass. n. 15024 e 22838 del 2016)”.

(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3004)

GIURISPRUDENZA

FISCO ED ENTI ECCLESIASTICI

ITALIA

Sgravi contributivi, Istituti scolastici religiosi e fine di lucro

Con sentenza n. 42/2018 la Corte di cassazione ha stabilito che le scuole confessionali possono considerarsi produttrici di un servizio laddove hanno per scopo la gestione di istituti scolastici, senza che rilevi in contrario la qualità di congregazione religiosa, propria del gestore, quando il detto servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione.

Nel vasto panorama dei benefici contributivi previsti dalla legislazione anche meno recente in favore delle aziende industriali situate in territori svantaggiati, lo sgravio previsto dall'art.

18 del Dl n. 898/1968 (conv. in legge n. 1089/1968) era stato stabilito per le aziende industriali che occupavano più di 35 dipendenti in alcuni territori “depressi” indicati dall'art. 1 del Dpr 30 giugno 1967, n. 1523. Tale forma di agevolazione contributiva, con le dovute differenze e peculiarità, è stata sempre una costante nella politica di sostegno all'economia e alle aziende situate in particolari zone del paese.

Poste dette premesse, la questione sollevata ora in Cassazione riguarda il riconoscimento ad un istituto scolastico della natura di impresa industriale sulla base della verifica della

sussistenza dello scopo di lucro, anche in relazione ad una risalente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che aveva riconosciuto il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi anche agli istituti scolastici pure se religiosi e in situazione analoga a quella dedotta nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. Un. n. 97/2001). Secondo questa giurisprudenza, un istituto scolastico gestito da una congregazione religiosa può assumere la natura di impresa industriale (con conseguente diritto agli sgravi) se svolge il servizio scolastico non per fini di religione e di culto, ma per fini di lucro (inteso come tendenziale interesse al conseguimento del pareggio di bilancio), e con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio stesso. Alcuin rilievo – ha affermato la Suprema corte - ha quindi la connotazione religiosa dell'Istituto, quando l'attività svolta, in effetti, lo sia sulla base di parametri squisitamente commerciali e finalizzati ad evitare perdite ed eventualmente a conseguire una qualche forma di lucro (intesa come compensazione, almeno nello scopo, tra fattori produttivi impiegati e ricavo ottenuto dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti). Sotto altro profilo, comunque conforme, l'accesso agli sgravi è stato ritenuto possibile anche sulla base di una interpretazione allargata di impresa industriale, *“nel senso di includervi anche le scuole religiose pur se caratterizzate dalla produzione di un servizio particolare, quale la diffusione del sapere e della scienza”*, in un contesto in cui non sia preponderante l'ispirazione religiosa, fino al punto cioè di condizionare la organizzazione dei beni e dei servizi in senso diverso dalla ricerca di una forma di lucro (sia pure nella definizione attenuata di cui sopra). Su questa direzione si inserisce la sentenza in esame, che si propone di *“scindere, nell'esame della natura industriale degli*

Istituti di ispirazione religiosa, gli aspetti confessionali da quelli organizzativi dei mezzi di produzione, per i quali deve rilevare unicamente la ricerca del pareggio di bilancio quale elemento dirimente circa la natura effettivamente industriale”.

Secondo la Cassazione il fine di lucro è elemento che non può presumersi assente in questo particolare tipo di organizzazioni, neanche nel caso in cui sia data rilevanza al lavoro sociale secondo le impostazioni del legislatore tributario (cfr. il Dlgs n. 460/1997). Il giudizio deve invece coinvolgere gli aspetti essenziali dell'impresa. Sotto questo profilo, l'ammissione dell'istituzione agli sgravi deve essere valutata solo sulla base della ricorrenza di criteri di economicità nell'attività; nel caso di specie, alcuni elementi in fatto avevano portato ad un giudizio negativo (insindacabile in Cassazione) in margine alla sussistenza dello scopo di lucro: era accaduto, infatti, che fossero ammessi ai corsi anche studenti non paganti, per esclusivo spirito di liberalità ed assistenza, in conformità anche con le linee guida della Congregazione cui era affidata l'organizzazione dell'attività. Ed inoltre, le sovvenzioni regionali e statali ricevute erano state erogate sulla base della gratuità del servizio reso nelle scuole materne. Sono questi per la Suprema corte gli elementi che hanno impedito di ravvisare la natura industriale dell'istituto religioso, e non il suo naturale orientamento religioso o la natura religiosa del soggetto che materialmente provvedeva all'organizzazione dell'attività.

(Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 42 del 3/1/18)

ITALIA

La riforma dell'ordinamento penitenziario

Il 22 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare **tre decreti legislativi** in attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, di cui all'art. 1 della legge n. 103/2017 *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”*.

Si tratta nello specifico di provvedimenti riguardanti il lavoro, i minori e la giustizia riparativa, mentre l'esame del decreto che modifica le norme sulla vita in carcere e l'ordinamento penitenziario, già esaminato dal Parlamento, è stato rinviato ad un prossimo Consiglio dei ministri.

Il decreto sul lavoro

Il primo decreto concretizza, si legge nel comunicato di palazzo Chigi, le disposizioni relative:

- all'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario che esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento, nonché alla maggiore valorizzazione del volontariato;
- al miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti e la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna.

Si prevede, tra l'altro, che l'amministrazione penitenziaria possa "organizzare e gestire attività di produzione di beni o servizi, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, promuovendo l'attività lavorativa orientata al c.d. 'autoconsumo' per la produzione di generi alimentari, da destinare al consumo dei detenuti

stessi o alla vendita, anche negli spacci aziendali”.

Vengono introdotte nuove misure dedicate al lavoro di pubblica utilità (a titolo volontario e gratuito dai detenuti) quale strumento per soddisfare le esigenze connesse al lavoro penitenziario e le finalità di risocializzazione, prevedendo che l'amministrazione penitenziaria possa elaborare progetti ad hoc, da realizzare anche all'interno degli istituti o sulla base di apposite convenzioni.

Il decreto sui minori

Il secondo decreto riguarda la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani adulti (sotto i 25 anni). Punto nevralgico del testo sono “le misure penali di comunità e la previsione di un modello penitenziario che guardi all'individualizzazione del trattamento”. Il fine è quello di individuare un'esecuzione penale che ricorra alla detenzione nei casi in cui non è possibile contemperare le esigenze di sicurezza e sanzionatorie con le istanze pedagogiche.

Viene posto altresì un limite ai benefici per i detenuti sottoposti al “41 bis”.

Il decreto sulla giustizia riparativa

Il terzo e ultimo decreto detta disposizioni in materia di giustizia riparativa e di mediazione tra il reo e la vittima.

Viene introdotto per la prima volta nel nostro sistema “un modello di intervento che mette al centro la vittima di reato, promuovendo percorsi di riparazione del reo nei confronti di chi ha subito il reato”.

I servizi di giustizia riparativa sono promossi tramite convenzioni e protocolli tra il Ministero della giustizia, gli Enti territoriali o le Regioni.

(Consiglio dei ministri, seduta del 22/2/18)

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Protezione umanitaria: la migliore condizione di vita in Italia non è sufficiente allo straniero per rimanere nel Paese

Con sentenza n. 4455 la I sez. della Cassazione civile ha stabilito che il riconoscimento della protezione umanitaria - secondo i parametri normativi stabiliti dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998 e dall' art. 32 del decreto legislativo n. 251/2007 -, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su *“una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con*

la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

Secondo la Cassazione, quindi, perché sussista un elemento di vulnerabilità (ai fini della protezione umanitaria) per lo straniero non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 4455 del 23/2/18)

MINORI

LEGISLAZIONE

REGIONE PIEMONTE

Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo: legge del Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge n. 2 del 2018 contenente **“Disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”**.

Questa legge mira a tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti

più fragili, a valorizzarne il benessere, prevenire il rischio e aiutare i soggetti che ricoprono un ruolo educativo con i minori.

Per queste finalità la Regione promuove interventi volti alla diffusione della cultura della legalità, al **rispetto della dignità della persona**, alla **valorizzazione delle diversità**, al **contrasto di ogni forma di**

discriminazione, alla promozione dell'educazione civica digitale, alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori e all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il **piano triennale degli interventi** per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, nel quale sono individuati gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, le priorità e i criteri per la loro realizzazione, e le modalità e gli strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore. Il piano prevede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione, rivolte a minori e adulti, prioritariamente all'interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, e sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche; l'organizzazione

di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet; l'attivazione di programmi di sostegno, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, e di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti; l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; la promozione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle competenze sull'uso responsabile del web e dei social network.

Infine, la Regione istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

(Consiglio regionale del Piemonte, legge n. 2 del 5 febbraio 2018)

POLITICA
SOCIALE

LEGISLAZIONE

ITALIA

Disciplina del servizio civile universale: nuovo provvedimento integrativo e correttivo delle disposizioni approvate nel 2017

Nella seduta del 22 febbraio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un **decreto legislativo** che, in attuazione della delega prevista dalla legge per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016,

n. 106), introduce **disposizioni integrative e correttive** al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l'**istituzione e la disciplina del servizio civile universale**.

La stessa legge n. 106/2016 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento in esame sul decreto legislativo n. 40/2017 è volto a superare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia e Veneto nei ricorsi proposti innanzi alla Corte Costituzionale in ordine ad alcune disposizioni del citato decreto n. 40 del 2017. Inoltre, come riportato nella relazione illustrativa del decreto legislativo, "l'intervento normativo mira a rendere più chiare alcune disposizioni nonché a migliorare la funzionalità di alcuni organismi operanti nel sistema, quali la Rappresentanza degli operatori volontari e la Consulta nazionale per il servizio civile universale".

Aspetti qualificanti dell'articolato

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 40 del 2017, specificando che, nell'ambito del settore "**educazione e promozione culturale e dello sport**", rientra anche l'*educazione e promozione paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile e sociale*. Ciò al fine di consentire la realizzazione di programmi di intervento e/o di progetti in aree che, in questi ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo considerevole.

L'articolo 2 modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, riconoscendo

alle **Regioni** - che sono coinvolte nella programmazione del servizio civile universale attraverso la

partecipazione alla **predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali** - un **ruolo più rilevante** nella fase di approvazione dei medesimi Piani, al fine di superare i sopra evidenziati conflitti innanzi alla Corte Costituzionale. In particolare, la disposizione prevede che, prima dell'approvazione dei Piani, debba essere acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La previsione di una "intesa" con le Regioni, al posto del parere, assicura alle stesse che gli interventi da realizzare corrispondano ai

fabbisogni manifestati in fase di predisposizione dei Piani. In caso non si raggiunga un'intesa, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può provvedere con deliberazione motivata.

L'articolo 3 del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 40 del 2017, per il necessario coordinamento con la disposizione dettata dall'articolo 2 del presente schema di decreto. Difatti l'articolo 2 prevede, prima dell'approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, il riferimento al parere contenuto alla lettera a), comma 1, del citato articolo 7, deve essere sostituito con la previsione dell'intesa.

L'articolo 4 è volto a modificare l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, prevedendo la sostituzione del termine "rappresentatività" con "coinvolgimento", che appare più adeguato in relazione alla **costituzione di reti tra gli enti di servizio civile universale ed altri soggetti pubblici o privati**.

L'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017 per quanto concerne le modalità di elezione dei quattro **membri della rappresentanza nazionale degli operatori volontari**. La nuova disposizione, al fine di assicurare che ogni membro della rappresentanza sia espressione della totalità dei volontari, chiarisce che i rappresentanti nazionali di ciascuna macroarea territoriale (macroarea delle regioni del nord e delle province autonome, macroaree delle regioni del sud, del centro e dei Paesi esteri) sono eletti da tutti i delegati degli operatori volontari (delle regioni, delle province e dell'estero), e non dai delegati della singola macroarea.

A tale riguardo si specifica che le macroaree sono composte come di seguito indicato:

macroarea del nord: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, province autonome di Trento e di Bolzano;

macroarea del centro: Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise;

macroarea del sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;

macroarea estero: tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile.

La medesima disposizione, inoltre, chiarisce che ogni anno vengono eletti due dei quattro componenti la Rappresentanza nazionale, al fine di evitare il simultaneo rinnovo di tutti i componenti, che inciderebbe negativamente sulla funzionalità dell'organismo. In fase di prima attuazione, la rappresentanza nazionale sarà composta da due membri già in carica e da due membri, che sostituiscono due dimissionari, eletti dai volontari, avviati al servizio con il bando di selezione per l'anno 2017.

In relazione alla rappresentanza regionale, il citato articolo 5 modifica la durata in carica dei membri della stessa, che corrisponde ad un anno - durata massima del servizio civile universale - e non a due anni come indicato nel comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017 .

L'articolo 6 reca una modifica all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, sostituendo il comma 2. In particolare, la disposizione prevede una **integrazione della composizione della Consulta nazionale per il servizio civile universale**, al fine di riequilibrare la rappresentatività dei soggetti che partecipano all'organismo consultivo con una più ampia partecipazione degli enti del terzo settore e dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del principio di rappresentatività di tutti i soggetti di cui all'articolo 8, lettera i) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'articolo 7 integra l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, prevedendo che alle **procedure di selezione dei giovani, curate dagli enti di servizio civile**, sia garantita la massima pubblicità. In tal modo sono state accolte le molteplici doglianze espresse negli ultimi tempi dai giovani in merito alla scarsa pubblicità data a dette procedure.

L'articolo 8 reca una modifica all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, volta a chiarire che l'**impegno settimanale di venticinque ore degli operatori volontari** debba essere distribuito sull'intero arco della settimana, al fine di assicurare l'efficace realizzazione degli interventi.

L'articolo 9 reca una modifica all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017 dettando una disposizione volta a specificare che nel documento di programmazione finanziaria, sono individuate, tra le altre, le risorse necessarie per lo svolgimento del procedimento elettorale della rappresentanza degli operatori volontari e delle relative Assemblee, con invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, in quanto i relativi oneri sono comunque imputati al Fondo nazionale per il servizio civile previsto al medesimo articolo 24.

L'articolo 10, abroga il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e lo sostituisce con una previsione che consente una migliore leggibilità delle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, concernente "**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo**", che contengono un rinvio al servizio civile. In particolare, la disposizione chiarisce che il rapporto del personale volontario, impiegato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro e che soltanto il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello dei volontari del servizio civile universale, di cui all'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017.

L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

(Consiglio dei ministri, seduta del 22/2/18)

Quotidiano online pubblica la notizia del parroco che guarda i social durante un funerale: per la Cassazione non è diffamazione

Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 7885/2018) la pubblicazione di un articolo su un quotidiano online, con video allegato, riguardante un fatto rispondente al vero, non configura diffamazione e, in ogni caso, il direttore della testata online non può ritenersi responsabile ex art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica).

Il caso

Al direttore del quotidiano ed al codirettore si contestava l'aver permesso, per omesso controllo, la pubblicazione sulla versione online del quotidiano di un articolo non firmato nel quale si attribuiva al prete la consultazione di social network o di contenuti in rete per fini privati durante la celebrazione di un funerale; il tutto accompagnato da un video realizzato dai fedeli che partecipavano alla funzione.

La sentenza impugnata aveva ritenuto la condotta scriminata dal diritto di cronaca in quanto intesa a rappresentare la percezione visiva, da parte dei fedeli, di un utilizzo privato del dispositivo informatico, chiaramente evidenziata da quanto ripreso in un filmato,

valutato di contro come incompatibile con l'affermazione del querelante di aver usato il proprio telefono per leggere un testo sacro inerente alla funzione.

Il ricorrente contesta, senza alcun esito positivo, la configurabilità della ritenuta scriminante del diritto di cronaca. A questo riguardo i giudici di Cassazione sottolineano come nella sentenza impugnata si osserva che il non identificato autore dell'articolo incriminato si era limitato a riportare quanto riteneva oggettivamente percepibile dai fedeli che assistevano al funerale, per come riportata anche nel video allegato.

Il sacerdote era stato visto consultare il dispositivo informatico con la caratteristica gestualità del rapido scorrimento manuale dello schermo, tipica della consultazione di messaggi e altri contenuti simili. Ciò era apparso incoerente con la lettura di un testo sacro.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7885 del 19/2/18)

La mancanza dell'abilitazione all'insegnamento rende nullo il contratto stipulato con una scuola paritaria

La Corte di cassazione è intervenuta di recente in tema di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6 della L. 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la

parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, e degli artt. 3 e 6 della L. 19 gennaio 1942, n. 86; al riguardo, con sentenza n. 4080/18 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad

oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione, ha proseguito la Suprema corte, rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne

preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 4080 del 20/2/18)

TERZO SETTORE

LEGISLAZIONE

ITALIA

Terzo settore: istituita una cabina di regia

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2018 che ha istituito una *cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del terzo settore.*

La Cabina di regia costituisce la sede di confronto e di raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, al fine di assicurare, attraverso il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, le politiche di Governo e le azioni di promozione e di indirizzo, delle attività degli enti del Terzo settore.

Composizione della Cabina di regia

La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composta da:

- Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
- Ministro dell'economia e delle finanze,
- Presidente della Conferenza delle Regioni,
- dal Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI),

- dal Presidente dell'Associazione Nazionale comuni Italiani (ANCI),
- Presidente della Fondazione Italia Sociale.

Ai componenti, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso.

Modalità di funzionamento della Cabina di regia

Le riunioni della Cabina di regia saranno convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai lavori dovranno partecipare il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o un Vice Segretario generale delegato. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale che deve essere approvato nel corso della riunione successiva.

La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, dovrà definire le ulteriori modalità del proprio funzionamento.

(Presidente del Consiglio dei ministri, decreto dell'11/1/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 45 del 23/2/18, Serie generale)

GIURISPRUDENZA

ITALIA

La causa di non punibilità ex art. 384 c.p. si applica anche al convivente more uxorio

La Corte di cassazione con sentenza del 9 febbraio scorso ha ribadito che la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. comma 1, consistente nella necessità di salvare sé od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore,

opera non solo in favore del coniuge ma anche in favore del convivente *more uxorio*.

(Corte di cassazione, III sez. pen., sentenza n. 6218 del 9 febbraio 2018)



ELENCO

ALLEGATO al n. **2/2018** del “Notiziario”

Questa sezione contiene due diversi tipi di notizie: 1) **annunci** di proposte di legge il cui testo non è stato ancora pubblicato dalla Camera o dal Senato, sulle quali si tornerà nel “Notiziario”, proponendone la sintesi; 2) un **elenco** di leggi e proposte di legge di cui è comunque utile avere notizia.

BENI
CULTURALI

LEGISLAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge provinciale sui musei e sulle collezioni

(Legge n. 6 del 16/6/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 1 del 13/1/18, III Serie speciale)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
(Legge n. 219 del 22/12/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 12 del 16/1/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delibera del 6/11/2017 pubblicata in Gazz. Uff. n. 22 del 27/12/17, Serie generale)

LEGISLAZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sostegno all'editoria locale

(Legge n. 11 del 23/6/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 3 del 27/1/18, III Serie speciale)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità

(Legge n. 212 del 20/12/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 4 del 5/1/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

(Delibera del Consiglio dei ministri dell'11/12/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 20 del 25/1/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia

(Decreto del 20/9/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 6 del 9/1/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

(Legge n. 5 del 20/6/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 2 del 20/1/18, III Serie speciale)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità

(Legge n. 21 del 9/6/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 52 del 30/12/17, III Serie speciale)

REGIONE PIEMONTE

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento

(Legge n. 8 del 19/6/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 2 del 20/1/18, III Serie speciale)

LEGISLAZIONE

UNIONE EUROPEA

Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

(Regolamento pubblicato in Gazz. Uff. n. 101 del 28/12/17, II Serie speciale)

Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite

(Regolamento pubblicato in Gazz. Uff. n. 9 dell'1/2/18, II Serie speciale)

REGOLAMENTO (UE) 2017/2226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011

(Regolamento pubblicato in Gazz. Uff. n. 9 dell'1/2/18, II Serie speciale)

Decisione (UE) 2018/8 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

(Decisione pubblicata in Gazz. Uff. n. 17 dell'1/3/18, II Serie speciale)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018

(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15/12/2017, pubblicato in Gazz. Uff. n. 12 del 16/1/18, Serie generale)

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

(Decreto Legislativo n. 220 del 22/12/2017, pubblicato in Gazz. Uff. n. 12 del 16/1/18, Serie generale)

ORDINAMENTO DELLO
STATO

LEGISLAZIONE

ITALIA

Riforma organica del Regolamento del Senato

(Senato della Repubblica, delibera del 20/12/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 15 del 19/1/18, Serie generale)

Modifiche alla legge elettorale (165/2017) per consentire agli elettori di scegliere direttamente i deputati e i senatori da eleggere in proporzione ai voti ottenuti; previsione del voto disgiunto e con doppia preferenza donna e uomo; garanzie di correttezza, trasparenza, democraticità nella selezione delle candidature in attuazione dell'art. 49 della Costituzione

(Corte suprema di cassazione, Annuncio di una proposta di legge d'iniziativa popolare pubblicata in Gazz. Uff. n. 16 del 20/1/18, Serie generale)

POLITICA
SOCIALE

LEGISLAZIONE

ITALIA

Riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale annualità 2017

(Decreto 23/11/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 2 del 3/1/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale

(Ministero dell'interno, pubblicato in Gazz. Uff. n. 4 del 5/1/18, Serie generale)

Proroga della durata del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2009

(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15/12/2017, pubblicato in Gazz. Uff. n. 9 del 12/1/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)

(Legge n. 22 del 9/6/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 1 del 13/1/18, III Serie speciale)